



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO

CIRCOLARE REGIONALE del 23/04/2025 - N° 2

OGGETTO: INDIRIZZI REGIONALI DI REGOLAMENTAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO CONNESSO ALL'ESERCIZIO DELLA CONDIZIONALITA' EX ALLEGATO A DELLA LR 9/2018 NEI CASI DI MANCATA PRESENTAZIONE/PARTICIPAZIONE AI SERVIZI FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO DEI PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DI STRUMENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO

1. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
2. SEZIONE NASPI E DIS-COLL.....	2
2.1. Le novità introdotte dal Decreto Ministeriale del 21 novembre 2024 n. 174 e dai successivi atti attuativi.....	2
2.2. Procedura di presa in carico.....	3
2.3. Modalità di convocazione.....	4
2.4. Gestione del procedimento di condizionalità.....	5
2.4.1. Casi d'uso applicazione condizionalità.....	5
2.4.2. Modalità di comunicazione degli eventi di condizionalità al CPI da parte dell'Operatore accreditato.....	6
2.4.3. Provvedimento amministrativo sanzionatorio.....	7
2.4.4. Segnalazione evento di condizionalità.....	8
3. SEZIONE ADI E SFL.....	8
3.1. Procedura di presa in carico.....	8
3.2. Modalità di convocazione.....	9
3.3. Gestione del procedimento di condizionalità.....	9
3.4. Verifiche periodiche e mancato adempimento.....	9
Appendice.....	11
Riferimenti normativi.....	11
Atti nazionali.....	11
Atti regionali.....	13

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Con le presenti indicazioni s'intende revisionare il processo di presa in carico e di erogazione dei servizi per il lavoro nonché l'espletamento del procedimento di condizionalità da parte dei competenti Servizi per l'impiego nei confronti dei percettori degli ammortizzatori sociali quali la Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl) e l'indennità di disoccupazione mensile per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), in attuazione di quanto disposto dall'art. 25 del Decreto-Legge del 7 maggio 2024, n. 60 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione" convertito dalla Legge 4 luglio 2024 n. 95 e dal Decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 novembre 2024 n. 174. Le presenti indicazioni s'intendono integralmente sostitutive delle disposizioni approvate con Circolare regionale n. 6/2023.

S'intende altresì, al fine di garantire maggiore trasparenza e coerenza delle procedure amministrative, integrare, nel presente atto, le disposizioni approvate con specifiche comunicazioni regionali finalizzate a regolamentare il processo di presa in carico e di erogazione dei servizi per il lavoro nonché l'espletamento del procedimento di condizionalità da parte dei competenti Servizi per l'impiego nei confronti dei percettori di strumenti di sostegno al reddito quali le misure Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) e Assegno di Inclusione (ADI) introdotte dal Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48 "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro", convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85.

Eventuali ed ulteriori indicazioni attuative saranno fornite ai Soggetti erogatori dei servizi mediante comunicazioni a tale scopo predisposte.

Le presenti indicazioni s'intendono pienamente attuative in relazione al rilascio delle specifiche funzionalità gestionali previste sul Sistema Informativo Unitario Lavoro (SIUL).

Ai fini della gestione uniforme dei beneficiari delle prestazioni NASpl o DIS-COLL, le modalità operative introdotte con la presente circolare si applicano anche ai soggetti la cui domanda sia stata accolta precedentemente all'adeguamento a sistema del flusso informatizzato di ricezione della relativa notifica e che stiano partecipando attivamente a programmi di politica del lavoro.

2. SEZIONE NASPI E DIS-COLL

2.1. Le novità introdotte dal Decreto Ministeriale del 21 novembre 2024 n. 174 e dai successivi atti attuativi

Il D.M. attuativo n. 174/2024 introduce elementi di semplificazione in relazione all'attività di presa in carico dei percettori di NASpl e DIS-COLL e all'espletamento degli adempimenti conseguenti in capo ai Servizi per l'Impiego, per le attività di competenza.

Si presentano di seguito le principali novità introdotte dalla normativa in oggetto:

Elementi di semplificazione introdotti dal D.M. n. 174/2024	
<i>Informatizzazione flusso presa in carico</i>	Ad integrazione del vigente flusso relativo alla presentazione delle domande di NASpl e DIS-COLL, è prevista la trasmissione dal Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) al SIUL di un nuovo flusso informativo relativo all'accoglimento della domanda dei beneficiari
<i>Estensione modalità di convocazione</i>	Sono introdotte nuove modalità di convocazione dei beneficiari di NASpl e DIS-COLL e, specificatamente, l'utilizzo di SMS ed e-mail che sono considerate valide ai fini dell'applicazione della condizionalità
<i>Semplificazione segnalazione evento di condizionalità</i>	Viene prevista una gestione automatizzata sia dell'invio della segnalazione degli eventi di condizionalità sia dell'invio della

	comunicazione all'interessato del provvedimento amministrativo assunto dal Centro per l'Impiego (CPI)
--	---

Rimangono invariate:

- Le disposizioni di cui all'art. 21 del D.lgs. n. 150/2015 e successivi atti attuativi che dispongono nello specifico: l'assunzione di un provvedimento amministrativo da parte del CPI che autorizza l'applicazione della condizionalità, i tempi di convocazione dei percettori, i giustificati motivi adottati, gli eventi sanzionatori e le relative sanzioni.
- La definizione del ruolo di governance territoriale svolto dai CPI nei confronti degli Operatori accreditati del sistema dei servizi al lavoro (Operatori accreditati), valorizzato dal Programma "Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori" (GOL), che ha ridefinito il processo di erogazione dei servizi per il lavoro.
- Le disposizioni della circolare n. 1/2022 di ANPAL che attribuiscono agli Operatori accreditati la corresponsabilità della verifica del rispetto delle condizioni previste per i percettori di indennità che partecipano a programmi di politica del lavoro per continuare a fruire dello status di disoccupato e del relativo sussidio economico.
- L'attribuzione della titolarità in capo ai CPI in relazione alla valutazione dei motivi adottati in caso di mancata presentazione/partecipazione ai servizi per il lavoro da parte del percettore, ai fini dell'applicazione della condizionalità nonché l'eventuale segnalazione dell'evento rilevato.

2.2. Procedura di presa in carico

Come previsto dal D.M. n. 174/2024, all'art.2, il soggetto che richiede la NASpl o DIS-COLL, al momento dell'accoglimento della domanda, è iscritto d'ufficio per il tramite di INPS sulla piattaforma nazionale "Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa" (SIISL). Attraverso apposito servizio di cooperazione applicativa, il SIU riceve dal SIISL i flussi relativi all'accoglimento della domanda.

Sempre attraverso il medesimo servizio di cooperazione applicativa, il SIU riceve dal SIISL eventuali e successivi aggiornamenti relativi allo stato della domanda. Nello specifico, gli stati della domanda visualizzabili a sistema sono:

- Liquidata: che comprende lo stato di Accolta o Sospesa.
- Definita: che comprende lo stato di Decaduta o Terminata.

Viene data particolare evidenza sul sistema SIUL di eventuali situazioni di "Sospensione", tramite apposita annotazione.

Il D.M. n. 174/2024, nel regolamentare le modalità di utilizzo della piattaforma SIISL, introduce per i percettori di NASpl e DIS-COLL ulteriori adempimenti correlati all'accoglimento della domanda che garantiscono ai percettori la possibilità di usufruire direttamente, attraverso il sistema, di ulteriori servizi di politica del lavoro, oltre a quelli proposti e/o direttamente erogati dai Servizi per l'impiego.

L'attivazione in piattaforma è subordinata al perfezionamento di adempimenti da parte del beneficiario che, entro 15 giorni dall'inizio della fruizione dell'indennità, è tenuto a:

- Completare la compilazione dei dati necessari alla sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PAD);
- Aggiornare il proprio Curriculum Vitae;
- Fornire le informazioni utili alla predisposizione del Patto di Servizio Personalizzato (PSP)[1].

All'approssimarsi del termine dei 15 giorni, il SIISL trasmette un promemoria al beneficiario che non ha ancora adempiuto, in merito agli adempimenti richiesti. Si precisa che l'eventuale mancato adempimento non rileva ai fini del riconoscimento dell'indennità. Si precisa altresì che la stipula del PAD non costituisce

una condizione necessaria alla presa in carico da parte dei Servizi competenti ai fini della sottoscrizione del PSP e dell'eventuale attivazione di percorsi di politica attiva successivi.

Per quanto riguarda le modalità e i tempi di convocazione dei percettori da parte dei CPI si rimanda a quanto previsto dal D.lgs. n. 150/2015 e atti successivi, prevedendo in primo luogo l'opportunità che il percettore di NASpl e DIS-COLL, in osservanza degli obblighi di attivazione prescritti, si presenti/contatti spontaneamente il CPI, e in secondo luogo, nel caso di mancata attivazione del singolo percettore, che venga convocato dal CPI.

Il campione di riferimento, oggetto di convocazione da parte dei CPI ai fini della presa in carico, è rappresentato da tutti coloro che hanno presentato domanda di NASpl e DIS-COLL; in applicazione di quanto previsto dall'art. 21 co. 1 del D.lgs. n. 150/2015 per cui la domanda di NASpl e DIS-COLL equivale a DID, decorre infatti da questa data la tempistica di attivazione/convocazione dei beneficiari, per gli obblighi connessi.

Il CPI, oltre a garantire la convocazione del beneficiario ai fini della stipula del PSP, è altresì chiamato a supportare lo stesso nell'espletamento degli adempimenti previsti sulla piattaforma SIISL. Con nota operativa n. 20734 del 4 dicembre 2024, il Ministero del Lavoro, nel fornire delle prime indicazioni operative, ha previsto la possibilità per gli Operatori dei CPI di prestare attività di supporto ai beneficiari di NASpl e DIS-COLL nel perfezionamento degli adempimenti previsti sul SIISL. Tale eventualità può presentarsi soprattutto in presenza di utenti fragili, non autonomi dal punto di vista tecnologico, verso i quali l'attività di presa in carico può necessitare di assistenza supplementare che l'Operatore del CPI è chiamato a prestare.

A fini di monitoraggio, il SIISL, tramite il SIUL, renderà periodicamente disponibili ai CPI gli elenchi dei soggetti inadempienti (che non hanno sottoscritto il PAD e il CV, non hanno partecipato alle attività formative e, a seguito della comunicazione dell'agenzia per il lavoro, non hanno accettato offerte di impiego) e inattivi (che non hanno effettuato accessi alla piattaforma né presentato autocandidature negli ultimi 30 giorni).

Tali informazioni consentiranno ai CPI di verificare lo stato delle attività di ricerca attiva del beneficiario e adottare, se necessario, le misure di competenza.

2.3. Modalità di convocazione

La novità introdotta dalla normativa sopra menzionata prevede l'adozione di nuove modalità di convocazione dei beneficiari di NASpl e DIS-COLL, quali l'utilizzo di SMS ed e-mail, riconosciute come valide ai fini dell'applicazione della condizionalità. La validità di tali modalità di contatto si applica sia per le convocazioni effettuate autonomamente dal CPI per qualsiasi tipologia di servizio, sia per le convocazioni intermedie dal CPI che agisce per conto dell'Operatore accreditato sia per le convocazioni effettuate autonomamente dagli Operatori accreditati per qualsiasi tipologia di servizio.

L'onere che la circolare Anpal n. 1/2022 pone in capo all'Operatore accreditato di "*assicurare la tracciabilità delle comunicazioni con l'utente preso in carico (convocazioni, interlocuzioni, eventuale documentazione ricevuta)*" è pertanto garantito anche mediante l'utilizzo delle modalità di contatto quali SMS ed e-mail.

I contatti e gli appuntamenti con i beneficiari di NASpl e DIS-COLL devono essere tracciati e gestiti nell'ambito del SIUL avvalendosi delle specifiche funzionalità che sono appositamente adeguate rispetto ai nuovi flussi informativi.

Con riferimento alla tipologia di servizio, le nuove modalità di convocazione sono introdotte sia per l'erogazione del servizio di Assessment e sottoscrizione del PSP[2] sia per il colloquio finalizzato alla definizione di un progetto professionale e personale e attivazione programma di politica attiva del lavoro[3] sia per l'erogazione dei servizi specialistici concordati con la stipula del PSP.

Rimane facoltà sia del CPI sia dell'Operatore accreditato procedere con la convocazione dei percettori anche con le altre modalità di contatto previste quali prioritariamente la PEC o la raccomandata a mano. L'utilizzo

della raccomandata A/R da parte dei CPI è subordinato ad una valutazione preventiva in relazione ai costi derivanti dal suo utilizzo.

I modelli di raccomandata pertanto continuano ad essere disponibili e fruibili sul SIUL.

Qualora si valuti l'opportunità di procedere con convocazione tramite raccomandata a mano o tramite A/R rimangano invariate le disposizioni che regolamentano l'utilizzo di tali modalità ovvero:

- È considerata valida[4] la convocazione concordata tra utente e operatore CPI in sede di sottoscrizione del PSP ovvero in occasione di successivi incontri previa sottoscrizione da parte dell'utente di una raccomandata a mano che tracci gli estremi dell'appuntamento programmato.
- Se l'appuntamento è convocato con raccomandata A/R occorre tener conto, ai fini della programmazione del nuovo appuntamento, dei tempi di spedizione (10 giorni circa) e dei termini di compiuta giacenza della raccomandata A/R, corrispondenti a 30 giorni dalla notifica della stessa. L'appuntamento deve pertanto essere fissato con congruo anticipo ponendo, nei fatti, la persona nella condizione di poter partecipare al colloquio.

I testi delle raccomandate garantiscono, oltre alle informazioni relative al motivo dell'appuntamento e alla programmazione dello stesso, un'informativa relativamente alla sanzione applicabile in caso di mancata presentazione/partecipazione senza giustificato motivo ai servizi, precisando i giustificati motivi ammissibili, la tempistica utile per la presentazione della documentazione a supporto e un recapito cui inviare la stessa.

Al pari della convocazione via raccomandata anche la convocazione trasmessa tramite SMS o e-mail attraverso il sistema garantisce l'informazione al percettore circa gli obblighi derivanti dalla fruizione della prestazione e le conseguenze previste in caso di mancato adempimento. Nello specifico, la comunicazione fornisce indicazioni in merito alle azioni che il beneficiario è tenuto a compiere, ai termini entro cui adempiere e alle sanzioni amministrative applicabili al verificarsi di eventuali eventi passibili di condizionalità.

2.4. Gestione del procedimento di condizionalità

2.4.1. Casi d'uso applicazione condizionalità

La condizionalità si applica nei confronti dei percettori di NASpl e DIS-COLL che non si presentano/non partecipano, senza giustificato motivo (*Allegato 1 "Giustificato Motivo"*), agli appuntamenti fissati per l'erogazione dei servizi finalizzati all'inserimento/reinserimento lavorativo concordati con i Soggetti competenti e/o per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa previa convocazione tramite PEC, raccomandata A/R o raccomandata a mano, SMS ed e-mail.

In caso di convocazione tramite raccomandata A/R, da inviare all'indirizzo dichiarato dal percettore in fase di presentazione dell'istanza,[5] e mancata presentazione senza giustificato motivo all'appuntamento, la condizionalità si applica in relazione al verificarsi delle seguenti fattispecie:

<i>Esito recapito raccomandata A/R</i>	<i>Contenuto avviso ricevimento</i>	<i>Effetti/azioni a carico del CPI – I step</i>	<i>Effetti/azioni a carico del CPI – II step</i>
RECAPITO ANDATO A BUON FINE	Notifica di consegna	Applicazione condizionalità	
MANCATO RECAPITO	Compiuta giacenza[6]	Applicazione condizionalità	
MANCATO RECAPITO	- destinatario sconosciuto - trasferito - indirizzo inesatto	- verifica eventuale errore materiale nella compilazione della raccomandata - verifica su SIUL eventuale	Applicazione condizionalità[7]

	- insufficiente - altro	trasferimento e presa in carico presso altro CPI	
--	----------------------------	--	--

2.4.2. Modalità di comunicazione degli eventi di condizionalità al CPI da parte dell'Operatore accreditato

Ferma restando la titolarità in capo ai CPI relativamente all'esercizio della funzione di attestazione degli eventi sanzionabili (*Allegato 2 "Sistema sanzionatorio percettori NASpl e DIS-COLL"*) e di espletamento della procedura di applicazione della condizionalità, si configura una corresponsabilità dell'Operatore privato nella gestione del rispetto della condizionalità, in relazione a eventi suscettibili di determinate sanzioni quali: la mancata presentazione/partecipazione da parte dei percettori di NASpl e DIS-COLL ad appuntamenti finalizzati all'erogazione di servizi per il lavoro, senza giustificato motivo comunicati all'interessato mediante qualsiasi modalità di contatto tra quelle delineate.

L'onere che la circolare Anpal n. 1/2022 pone in capo all'Operatore accreditato di "comunicare al centro per l'impiego, in tempi certi e inderogabili, l'evento suscettibile di dar luogo a sanzioni, quale fase endoprocedimentale necessaria all'adozione da parte del CPI dei seguiti di competenza previsti dalla disciplina", è adempiuto mediante specifica funzionalità disponibile sul SIUL.

In caso di mancata presentazione/partecipazione all'appuntamento fissato da parte del percettore, l'Operatore accreditato, entro tre giorni dal verificarsi dell'evento, deve, attraverso specifica funzionalità disponibile a sistema, darne comunicazione al CPI titolare della SAP, compilando il relativo modello disponibile sul SIUL.

L'Operatore accreditato deve prioritariamente comunicare:

- Generalità persona convocata con riferimento alla tipologia di percettore;
- Motivo appuntamento;
- Data appuntamento;
- Modalità convocazione;
- Esito appuntamento;
- Se la persona ha prodotto o meno un giustificativo dell'assenza.

Nel caso in cui la persona trasmetta all'Operatore accreditato la documentazione a giustificativo dell'assenza, a quest'ultimo compete la mera raccolta e la successiva trasmissione, mediante sistema, al CPI di competenza. La documentazione prodotta sarà allegata alla comunicazione dell'assenza, in modo tale da predisporre per ciascun utente un unico "fascicolo".

Nel caso in cui la persona non trasmetta alcuna documentazione, non è previsto alcun onere aggiuntivo in capo all'Operatore accreditato.

Non compete altresì all'Operatore accreditato la valutazione rispetto al tipo di motivo inviato, se ammissibile o meno come giustificativo al fine dell'esercizio della condizionalità. Si conferma in tal modo il ruolo del CPI quale soggetto cui compete la titolarità dell'esercizio della funzione di attestazione degli eventi sanzionabili.

Nell'esercizio di tale ruolo, il CPI è altresì identificato quale soggetto di riferimento per la persona che ha necessità di chiarimenti/precisazioni circa il "giustificato motivo".

Il CPI, acquisita la comunicazione a sistema, procede con la verifica della documentazione inviata e con l'eventuale valutazione del motivo apportato, al fine di stabilire se procedere con l'applicazione della condizionalità. Per favorire parità di trattamento a livello regionale, è auspicata l'attivazione di momenti di

confronto interprovinciali, anche coordinati da Regione Lombardia, per l'approfondimento di casistiche complesse.

Il CPI, in relazione al tipo di documentazione fornita, procede secondo le modalità seguenti:

<i>TIPO DOCUMENTAZIONE</i>	<i>AZIONI SUCCESSIVE CPI</i>
Mancata presentazione di documentazione attestante la mancata presentazione/partecipazione	Applicazione condizionalità
Presentazione di documentazione non rientrante tra i giustificati motivi	Applicazione condizionalità
Documentazione presentata oltre il termine previsto dalla normativa	Applicazione condizionalità
Presentazione di documentazione rientrante tra i giustificati motivi e presentata in data utile	Il CPI restituisce all'Operatore accreditato l'esito della verifica. La persona torna in carico all'Operatore accreditato che deve riprogrammare l'appuntamento e procedere a nuova convocazione. Il CPI può direttamente fissare l'appuntamento per conto dell'Operatore accreditato, previa verifica delle sue disponibilità.

L'eventuale utilizzo di modalità comunicative alternative alla comunicazione da sistema (mediante PEC o posta ordinaria) è da ritenersi residuale e utilizzabile prevalentemente in caso di indisponibilità temporanea del sistema.

2.4.3. Provvedimento amministrativo sanzionatorio

Ai fini dell'applicazione della condizionalità, il CPI è tenuto, preliminarmente, a verificare l'effettiva percezione dell'ammortizzatore sociale da parte del soggetto destinatario del provvedimento sanzionatorio, attraverso la consultazione dello stato della relativa domanda dalla sezione di rilievo sul SIUL. La percezione del beneficio costituisce, infatti, presupposto imprescindibile per l'applicazione della misura sanzionatoria di decurtazione o decadenza della prestazione.

A seguito dell'istruttoria finalizzata all'accertamento della fattispecie che determina l'applicazione della sanzione, il CPI procede con l'adozione del provvedimento amministrativo sanzionatorio, emesso dall'Ente di appartenenza, individuando l'evento determinante e la relativa sanzione, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

Come anticipato nel Par. 2.1, rimane a carico del CPI l'assunzione del provvedimento amministrativo propedeutico all'applicazione della condizionalità. Pertanto, ciascun Ente identifica, sulla base di regole organizzative proprie, il tipo di provvedimento amministrativo sanzionatorio da assumersi. Dal punto di vista del contenuto, il provvedimento deve garantire necessariamente il riferimento ai seguenti elementi:

- sintesi del processo di convocazione con specifico riferimento agli estremi della convocazione;
- descrizione dell'evento sanzionato;
- riferimento alla non presentazione del giustificato motivo entro i termini prescritti ovvero presentazione di un motivo non rientrante tra quelli previsti dalla legge;
- informativa circa i termini e le modalità per la presentazione di un eventuale ricorso, con specifico riferimento alla possibilità di ricorrere, entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso, al Comitato per i ricorsi di condizionalità.

2.4.4. Segnalazione evento di condizionalità

Il CPI, a seguito dell'assunzione del provvedimento autorizzatorio, procede con l'invio dell'evento di condizionalità corrispondente alla fattispecie identificata per i percettori di NASpl e DIS-COLL mediante apposita funzionalità resa disponibile a sistema. Per poter finalizzare l'operazione è necessario inserire il riferimento del protocollo del provvedimento amministrativo adottato dall'Ente di riferimento.

Per ciascuna segnalazione dell'evento di condizionalità effettuata dal CPI, il soggetto interessato riceverà una notifica via e-mail o SMS, utilizzando i recapiti presenti a sistema, con la quale verrà informato dell'assunzione del provvedimento conseguente all'evento accertato. La comunicazione automatizzata assolve l'obbligo in capo al CPI di comunicare all'interessato l'assunzione di un provvedimento amministrativo a suo carico.

In applicazione di quanto disposto dal D.lgs. n. 150 art. 21, a seguito della segnalazione da parte del CPI di un evento di decadenza della prestazione e della conseguente perdita dello stato di disoccupazione del soggetto interessato, il sistema informativo propone di procedere alla revoca della DID del cittadino. Tale revoca, se confermata, agisce secondo le regole previste a sistema.

In applicazione della disposizione di cui sopra, per un periodo di 60 giorni decorrenti dalla data di revoca della DID, se confermata, sarà inibita, per il medesimo cittadino, la possibilità di rilascio di una nuova DID. Scaduto tale termine, a decorrere dal 61° giorno, la funzionalità di rilascio DID sarà nuovamente disponibile a sistema.

3. SEZIONE ADI E SFL

3.1. Procedura di presa in carico

Le notifiche relative sia ai beneficiari di ADI sia ai beneficiari di SFL con domande accolte sono acquisite direttamente dal SIUL mediante cooperazione applicativa con il SIISL, a seguito di sottoscrizione del PAD individuale e di ulteriori adempimenti ad esso correlati.

In particolar modo, i beneficiari di ADI soggetti agli obblighi di attivazione lavorativa sono individuati dai servizi sociali competenti e notificati al SIISL attraverso il sistema informativo in uso e ricondotti alla Categoria 1 "Obbligo di attivazione lavorativa". L'obbligo di attivazione lavorativa del percettore decorre dalla data della suddetta notifica al SIISL anche se di fatto, fino al perfezionamento del PAD individuale sul SIISL da parte dello stesso percettore, la sua domanda non è visualizzabile sul SIUL, con conseguente impossibilità da parte del CPI di tracciare e associare a sistema la presa in carico.

Anche con la finalità di garantire coerenza procedurale, è da intendersi l'estensione ai beneficiari di ADI e SFL dell'ambito di applicazione della nota ministeriale n. 20734 del 4 dicembre 2024 laddove riconosce ai CPI un ruolo di supporto al cittadino nell'espletamento degli adempimenti previsti sul SIISL.

Al fine di definire il ruolo dei CPI nel processo di presa in carico, si evidenzia che:

- solo sui beneficiari di ADI contrassegnati dalla Categoria 1 insiste l'obbligo di attivazione e di partecipazione alle attività di politica attiva nonché solo su di essi insiste l'onere di convocazione da parte dei CPI;
- l'attivazione lavorativa è a carico della persona cui corre l'obbligo di presentarsi ai servizi per il lavoro competenti entro 60 giorni dalla individuazione del medesimo obbligo da parte dei servizi sociali, mediante assegnazione della Categoria 1;
- l'onere di convocazione da parte dei CPI interviene decorsi inutilmente i 60 giorni sopra previsti e si evidenzia in SIUL con la visualizzazione della domanda in stato "sospesa". Il CPI è chiamato a perfezionare la convocazione entro un termine di 90 giorni dalla data di notifica di sospensione della domanda.

La presa in carico dei beneficiari di SFL e ADI[8] si formalizza mediante sottoscrizione del PSP ovvero, qualora siano presenti sul SIUL un servizio di Assessment e un PSP attivo, con l'erogazione di un colloquio informativo che deve essere tracciato, mediante utilizzo del cod. SAP A05 "Colloqui di prima informazione e orientamento", nella sezione 6 della SAP con il cod. progetto 05-Presa in carico D. Lgs 150/2015. La suddetta politica deve essere posta in stato terminata e deve riportare nel campo "denominazione" la dicitura "Colloquio beneficiario SFL/ADI per sottoscrizione o aggiornamento patto".

3.2. Modalità di convocazione

Per quanto attiene alla modalità di convocazione dei beneficiari di SFL e ADI, in attuazione di quanto disposto dalla normativa di riferimento (ex art. 6 del D.L. n. 48/2023), si prevede che, ai fini dell'applicazione della condizionalità nei casi previsti, sia da ritenersi valida la convocazione effettuata con modalità telematiche quali messaggistica telefonica o posta elettronica utilizzando i contatti a tal fine forniti dal beneficiario in fase di presentazione della domanda.

Rimane facoltà dei Servizi competenti procedere con la convocazione dei beneficiari di ADI e SFL anche con altre modalità di contatto quali prioritariamente la PEC o la raccomandata a mano. L'utilizzo della raccomandata A/R da parte dei CPI è subordinato ad una valutazione preventiva in relazione ai costi derivanti dal suo utilizzo; nel caso di adozione di tale modalità, si rimanda alle regole di utilizzo esposte nei corrispondenti paragrafi di cui alla sezione NASpl e DIS-COLL. I modelli di raccomandata pertanto continuano ad essere disponibili e fruibili sul SIUL.

I contatti e gli appuntamenti con i beneficiari di ADI e SFL devono essere tracciati e gestiti nell'ambito del SIUL avvalendosi delle specifiche funzionalità che sono appositamente adeguate rispetto ai nuovi flussi informativi.

3.3. Gestione del procedimento di condizionalità

La condizionalità, quale procedimento di competenza esclusiva dei CPI, si applica nei confronti dei percettori di ADI e SFL che non si presentano/non partecipano, senza giustificato motivo (*Allegato 1 "Giustificato Motivo"*), agli appuntamenti fissati per l'erogazione dei servizi finalizzati all'inserimento/reinserimento lavorativo concordati con i Soggetti competenti e/o per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa e che vengono convocati con modalità telematiche quali messaggistica telefonica o posta elettronica.

Il principio di corresponsabilità degli Operatori accreditati, ex Par. 2.1., introdotto dalla Circolare Anpal n. 1/2022, si estende ai beneficiari di ADI e SFL e si ritiene pertanto applicabile a tali tipologie di percettori l'intero flusso descritto al Par. 2.4.2. *Modalità di comunicazione degli eventi di condizionalità al CPI da parte dell'Operatore accreditato.*

Con specifico riferimento ai soli percettori di ADI, si evidenzia che la condizionalità è applicabile solo al percettore di ADI soggetto all'obbligo di attivazione lavorativa contrassegnato dalla Categoria 1.

Il CPI, espletata la fase istruttoria che accerta il verificarsi dell'evento sanzionabile (*Allegato 3 "Sistema sanzionatorio percettori ADI e SFL"*), provvede, entro dieci giorni dalla conoscenza dell'evento stesso, all'invio del medesimo, corrispondente alla fattispecie identificata per i percettori di ADI e SFL, mediante apposita funzionalità resa disponibile a sistema.

3.4. Verifiche periodiche e mancato adempimento

Per i beneficiari di ADI è introdotto l'ulteriore adempimento di presentarsi al CPI di competenza territoriale per aggiornare la propria posizione. L'onere di verifica decorre almeno ogni 90 giorni a partire dalla data di sottoscrizione del PSP e si riscontra mediante l'inserimento, da parte del CPI, nella sezione 6 della SAP dell'attività convenzionalmente individuata dal cod. SAP A01-Colloqui di orientamento, da tracciarsi

nell'ambito del cod. progetto 05 - Presa in carico D. Lgs 150/2015 con indicazione nel campo "denominazione" della dicitura "verifica periodica beneficiari di ADI". Al pari della sospensione automatica della domanda che interviene nei casi di mancata presentazione ai servizi per il lavoro competenti entro 60 giorni dalla sussistenza dell'obbligo, anche nel caso di mancata presentazione per la verifica periodica entro i 90 giorni, il SIIISL prevede la sospensione automatica della misura; pertanto, nessun onere insiste sul CPI in relazione alla segnalazione dell'evento corrispondente.

Per quanto riguarda invece la verifica periodica a carico del beneficiario di SFL, si ritiene che, trattandosi di una misura che prevede l'erogazione dell'indennità condizionata alla partecipazione ai servizi di politica attiva, lo stesso beneficiario assolva all'obbligo di verifica trimestrale con l'effettiva partecipazione ad almeno un'attività di politica attiva nell'arco temporale di riferimento. A rafforzativo della effettiva partecipazione si inquadra altresì l'attività di "conferma" a carico dell'Operatore che eroga i servizi per il lavoro sia pubblico che privato (da intendersi quale adempimento diverso dalla verifica periodica a carico del beneficiario), necessaria per garantire la continuità nell'erogazione dell'indennità di partecipazione.

Appendice

Riferimenti normativi

Atti nazionali

D.lgs. 4 marzo 2015, n. 22 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 7, che condiziona l’erogazione della NASpl o DIS-COLL alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale.

D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’art. 21 “Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito”, che descrive i meccanismi di condizionalità, gli obblighi e le sanzioni per i percettori di NASpl o DIS-COLL.

Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 marzo 2016 n. 39/0003374 avente ad oggetto “Richiesta di chiarimenti e indicazioni sulla normativa in materia di stato di disoccupazione – D.Lgs. 150/2015. Nota prot. 2866 del 26/02/2016” e in particolare il punto Q.7. “giustificato motivo”.

Circolare dell’INPS del 15 dicembre 2016 n. 224 avente ad oggetto “Misure di condizionalità e regime sanzionatorio per i percettori delle prestazioni di disoccupazione ASpl, miniASpl, NASpl, DIS-COLL, Mobilità e ASDI di cui all’art. 21 del Decreto legislativo n. 150 del 2015 come integrato dal d.lgs. n.185 del 2016”.

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11 gennaio 2018 n. 4 attuativo dell’articolo 2, del D.lgs. n. 150/2015, recante le “Linee di indirizzo triennali dell’azione in materia di politiche attive” e, in particolare, gli artt. 3 “Specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale” e 4 “Tempi di convocazione delle diverse categorie di utenti”.

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 aprile 2018 n. 42 recante la definizione dell’offerta di lavoro congrua, ai sensi degli artt. 3 e 25 del D. Lgs. 150/2015.

Nota Anpal 29 del maggio 2018 n. 6509 avente ad oggetto “Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150”.

Delibera del Comitato per i ricorsi di condizionalità del 2 dicembre 2019 n. 54 che approva i “criteri adottati nelle valutazioni dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12, del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150”.

Decreto-legge del 28 gennaio 2019 n. 4 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.

Decreto interministeriale del 5 novembre 2021 recante “Adozione del Programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2021.

Circolare ANPAL del 5 agosto 2022 n. 1 avente ad oggetto “Note di coordinamento in materia di definizione operativa degli obiettivi e dei traguardi di GOL, nonché di gestione della condizionalità a seguito delle innovazioni previste dal programma”.

Decreto-legge del 7 maggio 2024, n. 60 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione” convertito dalla legge 4 luglio 2024 n. 95.

Decreto direttoriale del 14 novembre 2024 n. 409 avente ad oggetto “Ricostituzione del Comitato per i ricorsi di condizionalità in seno al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”.

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 novembre 2024 n. 174 recante le modalità attuative degli artt. 25 e 26 del Decreto-legge del 7 maggio 2024, n. 60.

Messaggio dell'INPS del 28 novembre 2024 n. 4011 avente ad oggetto "Iscrizione dei cittadini beneficiari delle prestazioni di NASpl e DIS-COLL nel Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL). Modalità attuative".

Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 dicembre 2024 n. 20734 avente ad oggetto "Nota operativa: prime indicazioni sul Decreto del Ministro del Lavoro n.174 del 21 novembre 2024, attuativo degli articoli 25 e 26 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60".

Decreto-Legge del 4 maggio 2023, n. 48 "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro", convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85 (in G.U. 03/07/2023, n. 153).

Decreto interministeriale dell'8 agosto 2023 "Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa".

Decreto ministeriale n. 108 dell'8 agosto 2023 "Modalità di attuazione per l'avvio e la messa in esercizio, a decorrere dal primo settembre 2023, del Supporto per la formazione e il lavoro".

Decreto ministeriale n. 154 del 13 dicembre 2023 "Assegno di inclusione".

Decreto ministeriale n. 72 del 2 maggio 2024 "Assegno di inclusione - Approvazione Linee Guida per la definizione dei Patti per l'inclusione sociale (PaIS)".

Circolare INPS N. 105 del 16 dicembre 2023 "Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 del, recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro". Prime indicazioni sulla misura dell'Assegno di inclusione".

Messaggio INPS n. 25 del 3 gennaio 2024 "Domande di Assegno di inclusione (ADI) - Disposizioni per i Primi pagamenti".

Messaggio INPS n. 684 del 14 febbraio 2024 "Assegno di inclusione (ADI) - Descrizione stato domanda" e relativo Allegato 1.

Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 maggio 2024 n. 44/0007232 avente ad oggetto "Nota operativa su procedure di servizio per i beneficiari Assegno d'inclusione (AdI) inviati ai Centri per l'impiego".

Decreto ministeriale n. 93 dell'11 giugno 2024 recante le "Linee Guida per la costruzione di Reti di servizi per l'attuazione dell'Assegno di Inclusione (ADI), ai sensi dell'articolo 6, comma 10, del DL 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge 85/2023".

Decreto ministeriale n. 104 del 24 giugno 2024 "Linee di indirizzo aggiornate sugli elementi fondanti la presa in carico e il progetto personalizzato rivolti alle persone in condizioni di svantaggio, rilevanti ai soli fini dell'accesso all'Assegno di Inclusione".

Indicazioni operative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 luglio 2024 n.44/0012276 avente ad oggetto "Indicazioni operative per la corretta gestione dei beneficiari SFL e ADI".

Circolare INPS n. 77 del 29 agosto 2023 "Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro". Prime indicazioni sulla misura del Supporto per la formazione e il lavoro".

Nota operativa ANPAL n. 12656 del 5 settembre 2023 avente ad oggetto "Indicazioni tecniche per la gestione del patto di servizio Supporto formazione lavoro".

Messaggio INPS n. 3379 del 27 settembre 2023 "Processo di definizione domande di Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) - Pagamenti. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti."

Messaggio INPS n. 27 del 3 gennaio 2024 "Supporto per la Formazione ed il Lavoro (SFL) – Indicazioni operative per la gestione dei percorsi formativi o altre iniziative di politica attiva del lavoro, ai fini del beneficio economico".

Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 809 del 23 gennaio 2024 “Chiarimenti per la gestione della Scheda anagrafica e professionale dei beneficiari Supporto per la Formazione e il lavoro – SFL (Decreto -legge n. 48 del 4 maggio 2023, art. 12) ai fini dell’erogazione del beneficio”.

Messaggio INPS n. 148 del 15 gennaio 2025 “Novità della legge di Bilancio 2025 in tema di Assegno di Inclusione e di Supporto per la Formazione e il Lavoro”

Indicazioni operative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 febbraio 2025 n.002940 avente ad oggetto “Proroga della misura SFL (ex art. 1, comma 198, lettera c), punto 3), legge n. 207 del 30/12/2024). Prime indicazioni operative.”

Messaggio INPS n. 595 del 17 febbraio 2025 “Novità introdotte dalla legge di Bilancio 2025 in materia di Assegno di Inclusione (ADI) e Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)”.

Messaggio INPS n. 765 del 3 marzo 2025 “Proroga del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). Chiarimenti”.

Atti regionali

Legge Regionale del 28 settembre 2006 n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”, in particolare l’art. 4 che dispone la delega, ai sensi dell’articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), alle province e alla Città metropolitana di Milano dell’esercizio delle funzioni gestionali relative ai procedimenti amministrativi tra cui i “provvedimenti connessi all’esercizio della condizionalità”, mantenendo l’esercizio delle funzioni di coordinamento delle attività svolte dai centri per l’impiego (art. 2).

D.D.U.O. del 18 ottobre 2022 n. 14940 di “Attuazione della D.G.R. n. 6849 del 2 agosto 2022 di potenziamento della rete dei servizi delle politiche attive del lavoro: apertura Avviso per la raccolta di manifestazioni d’interesse e relativa adesione”, prevedendo la possibilità per gli Operatori accreditati ai servizi per il lavoro, mediante la sottoscrizione di specifici accordi di partenariato con gli Enti territoriali, di erogare servizi di Assessment e il PSP.

D.G.R. del 23 maggio 2022 n. 6427 “Aggiornamento e pubblicazione del Piano Attuativo Regionale del programma di Garanzia di Occupabilità dei lavoratori (GOL) nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e approvazione delle linee guida per l’attuazione della prima fase di GOL” e ss. mm. ii.

Indicazioni regionali del 4 aprile 2024 n. protocollo E1.2024.0205609 aventi ad oggetto “Indicazioni operative per l’attuazione delle disposizioni normative-amministrative che disciplinano le condizioni per l’erogazione dell’indennità di partecipazione prevista dal Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)”.

Indicazioni regionali del 14 maggio 2024 n. protocollo E1.2024.0384427 aventi ad oggetto “Indirizzi per orientare i CPI nella scelta dei percorsi di politica attiva del lavoro da attivare”.

Indicazioni regionali del 7 ottobre 2024 n. protocollo E1.2024.0716852 aventi ad oggetto “Indicazioni Operative per la gestione omogenea dei beneficiari di SFL e ADI e conseguente tracciatura delle attività connesse”.

[1] La modalità di attuazione di tale previsione è in corso di definizione.

[2] L’Operatore accreditato aderisce ad apposita procedura e manifesta il proprio interesse a collaborare con i CPI all’erogazione dei servizi di Assessment e PSP concorrendo al raggiungimento di specifici obiettivi previsti nell’ambito di programmi di politica attiva del lavoro. Con la sottoscrizione dell’Accordo di partenariato con l’Ente di riferimento, l’Operatore accreditato formalizza altresì l’impegno a prendere in carico una determinata quota di utenza cui erogare il servizio di Assessment e PSP.

[3] Attraverso l’erogazione del servizio di Assessment, il cui esito trova declinazione nel PSP e dell’eventuale erogazione del servizio di Skill Gap Analysis (SGA), il CPI ovvero l’Operatore accreditato individuano con la persona il percorso maggiormente rispondente alle sue esigenze di riqualificazione/ricollocazione. Il CPI può supportare la persona nella scelta dell’Operatore accreditato con cui attivare il percorso di politica del lavoro prescelto. Mediante il sistema Agenda disponibile sul SIUL e, nell’ambito delle disponibilità programmatiche dichiarate dagli Operatori

accreditati, il CPI può direttamente prenotare degli appuntamenti nell'agenda dell'Operatore accreditato per l'attivazione del programma.

[4] Così come previsto dal documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art.21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla delibera n. 53 del 02/12/2019 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità, ai fini dell'applicazione della condizionalità.

[5] Con nota n. 9616/2018, ANPAL chiarisce che, in caso di irreperibilità, fa fede il requisito del domicilio indicato nella domanda, anche ai fini del pagamento della prestazione e della possibile attivazione dei meccanismi di condizionalità. In aggiunta, si chiarisce anche che nel patto di servizio sottoscritto le persone indicano l'indirizzo presso cui ricevere tutte le comunicazioni inerenti ai rapporti con il Centro per l'Impiego, unitamente all'impegno a comunicare qualsiasi variazione, pena la possibile applicazione di meccanismi di condizionalità.

[6] Il C.C., all'art. 1335 afferma che la "*presunzione di conoscenza opera dalla consegna dell'atto presso l'indirizzo del destinatario*": la raccomandata non ritirata che va in giacenza viene pertanto considerata legalmente valida.

[7] La giurisprudenza, nella trattazione delle casistiche di notifica delle comunicazioni da parte della PA, pone in capo alla persona, in adozione di un "comportamento diligente", l'onere di comunicare l'eventuale cambio di indirizzo; pertanto, nell'ipotesi di mancata consegna della raccomandata perché il destinatario è sconosciuto, trasferito o il suo indirizzo non è corretto, risulta opportuno, ma *non obbligatorio*, effettuare accertamenti per le verifiche del caso al fine di rinviare eventualmente la raccomandata. Tale indirizzo è altresì deducibile dalla disamina delle delibere del Comitato per i ricorsi di Condizionalità in riferimento ai casi di mancata consegna per "destinatario sconosciuto".

[8] Così come chiarito dalle note ministeriali n. 7232 del 21 maggio 2024 e n. 12276 del 26 luglio 2024 recependo la nota Anpal n. 12656 del 05 settembre 2023.

Composto da 3 allegato/i

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

